



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot.18468/01.04.2020

ORDINANZA N.45/2020

Oggetto: Limitazione per i titolari di licenza taxi fino al 14/04/2020, a numero due passeggeri all'interno delle proprie autovetture adibite a taxi collettivo, ex artt.44 e seguenti del Regolamento comunale per la disciplina del trasporto pubblico da piazza.

IL SINDACO

- Vista la legge 23 agosto 1988 n. 400;
 - Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 - Visti i DD.LL. 06/20 e 18/20;
 - Visti i DD.P.C.M. del 04, 08, 09, 11, 22, 25 marzo 2020 contenenti tutte le misure da adottare per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
 - Ravvisata la necessità di assicurare la distanza interpersonale di un metro (prescritta dai provvedimenti governativi per fronteggiare l'emergenza COVID-19) da parte dei conducenti dei veicoli autorizzati al servizio di Taxi collettivo di cui all'art. 44 e seguenti del Regolamento comunale sul servizio pubblico da piazza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 14/11/2016, all'interno dei veicoli sia tra i passeggeri che tra i passeggeri e l'autista;
 - Sentito il dirigente della Polizia locale di Ercolano;
 - Vista l'ordinanza Sindacale n. 37/2020 del 20/03/2020;
 - Vista l'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Campania n. 23 del 25/03/2020 per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica che proroga fino al 14/04/2020 lo stato di emergenza del territorio regionale;
- Visto
- L'art.50 del T.U. n. 267/2000

ORDINA

Fino alla data del 14/04/2020, salvo ulteriori proroghe, ai titolari dell'autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea, ex artt.44 e seguenti (Taxi collettivi) del Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 14/11/2016, di limitare il numero dei passeggeri all'interno delle proprie autovetture a due persone.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento-salvo che il fatto costituisca più grave reato-è punito ai sensi dell'art.650 c.p. e con la sanzione della sospensione dell'attività.

Gli Ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania- sede di Napoli ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Copia della presente viene inviata:

- Alla Prefettura di Napoli
- Al Commissariato P.S. di Portici-Ercolano
- Al Comando di Polizia Municipale
- Alla Guardia di Finanza-Compagnia di Ercolano
- Alla Compagnia Carabinieri di Ercolano
- Al Responsabile Ufficio Messì per la pubblicazione all'Albo Pretorio
- All'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione ex d.lgs. 33/13

Dal Palazzo di Città, 01.04.2020



Il Sindaco
Ciro Bronajuto